



GO BEYOND TRADITIONAL EDUCATION

Allegato al Framework pedagogico

Riferimenti normativi e buone prassi

Integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella scuola e nella formazione professionale salesiana

Fase di sperimentazione: formazione e aggiornamento del personale docente e amministrativo

Edizione 2026 — documento soggetto ad aggiornamento

Ispettorica Salesiana Italia Nord-Est (INE) · CNOS-Scuola · CNOS-FAP

Premessa

Il presente Allegato accompagna il Framework pedagogico del progetto «Go Beyond Traditional Education» e ne costituisce la parte applicativa. Mentre il Framework enuncia i principi pedagogici e antropologici, l'Allegato raccoglie i riferimenti normativi essenziali e le buone prassi che orientano l'uso dell'intelligenza artificiale nelle scuole e nei centri di formazione professionale aderenti.

Va precisato anzitutto il perimetro. Nella fase attuale il progetto si configura come una sperimentazione di formazione e di aggiornamento professionale del personale adulto dipendente dell'istituzione. L'intelligenza artificiale generativa è impiegata dai docenti, quale strumento a supporto della preparazione e dell'organizzazione della didattica, e dal personale amministrativo, quale strumento a supporto delle attività gestionali e organizzative; gli studenti non sono coinvolti nell'uso degli strumenti e non è previsto alcun trattamento di dati personali degli studenti mediante l'intelligenza artificiale.

Il documento ha natura ricognitiva e orientativa. Richiama le fonti normative applicabili e vi rinvia, senza riprodurle né sostituirsi ad esse, e non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge. Le indicazioni qui riunite non sostituiscono le valutazioni autonome che ciascuna Istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a compiere nel proprio contesto.

Trattandosi di materia in evoluzione sul piano normativo, tecnico e amministrativo, l'Allegato è soggetto ad aggiornamento periodico, autonomo rispetto al Framework.

Parte I — Quadro normativo di riferimento

Si richiamano, in forma essenziale, le principali fonti applicabili, con rinvio ai testi integrali per ogni profilo di dettaglio.

I.1 Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018. Rilevano in particolare:

- Principi applicabili al trattamento (art. 5): liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
- Base giuridica del trattamento (art. 6) e disciplina delle categorie particolari di dati (art. 9).
- Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 25).
- Responsabile del trattamento e relativo atto di nomina (art. 28).
- Soggetti autorizzati al trattamento (art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice).
- Informazione agli interessati (artt. 13-14).
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva (artt. 35-36).
- Registro delle attività di trattamento (art. 30).
- Notifica e comunicazione delle violazioni dei dati personali (artt. 33-34).
- Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39).

Nell'assetto del progetto, ciascuna Istituzione scolastica aderente opera quale autonomo titolare del trattamento (art. 4, n. 7, GDPR) per i dati trattati nelle proprie attività; gli enti promotori e di coordinamento svolgono funzioni di indirizzo, supporto e facilitazione, senza determinare finalità e mezzi dei trattamenti; i fornitori tecnologici operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28, sulla base dei rispettivi atti di nomina. Nella fase attuale i trattamenti riguardano i dati del personale adulto dipendente partecipante (docenti e personale amministrativo) alle attività formative ed esplorative, non quelli degli studenti.

I.2 Intelligenza artificiale

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) disciplina i sistemi di IA con un approccio graduato secondo il rischio: la maggior parte degli obblighi varia a seconda dell'uso concreto, e solo alcuni impieghi, puntualmente individuati, ricadono nelle categorie più stringenti. Per il settore educativo rilevano in particolare i profili seguenti.

Obblighi applicabili a prescindere dalla classificazione di rischio:

- Alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi opera con i sistemi (art. 4).
- Pratiche vietate (art. 5): il Regolamento vieta in ogni caso alcuni impieghi, tra cui — con specifico riguardo alla scuola — i sistemi di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione (art. 5, par. 1, lett. f).
- Obblighi di trasparenza verso le persone che interagiscono con i sistemi (art. 50), ove ne ricorrano i presupposti.

Obblighi propri dei soli sistemi ad alto rischio:

- Classificazione come «alto rischio» dei sistemi di IA impiegati nell'istruzione e nella formazione professionale per le sole finalità tassativamente individuate dall'Allegato III, punto 3: accesso e ammissione, valutazione degli apprendimenti, valutazione del livello di istruzione, monitoraggio dei comportamenti vietati durante le prove (art. 6 e Allegato III).
- Per tali sistemi, obblighi del deployer (art. 26) e valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRISA, art. 27), quest'ultima da integrare nella valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

L'Istituzione scolastica opera quale «deployer» ai sensi dell'art. 3. Gli obblighi che valgono a prescindere dal rischio — alfabetizzazione del personale, rispetto dei divieti dell'art. 5, trasparenza — restano in ogni caso fermi. Gli obblighi propri dell'alto rischio, FRIA compresa, si applicano invece soltanto quando l'impiego rientra in una delle finalità sopra elencate. Un uso esplorativo e formativo riservato al personale adulto docente ed amministrativo, che non comporta valutazione, profilazione o monitoraggio degli studenti, resta fuori da quelle finalità e non rientra perciò tra le ipotesi di alto rischio individuate dall'Allegato III.

I.3 Indicazioni ministeriali

Le *Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche* del Ministero dell'istruzione e del merito (versione 1.0, 2025) costituiscono il riferimento nazionale di settore. Esse qualificano l'Istituzione scolastica come titolare del trattamento e «deployer», richiamano i requisiti etici, tecnici e normativi — con particolare riguardo alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, alla valutazione d'impatto e, per i sistemi ad alto rischio, alla FRIA — e operano nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Il regolamento per i docenti riportato nella Parte IV è redatto in coerenza con tali Linee guida.

I.4 Altri riferimenti

Si richiamano inoltre, per i profili rilevanti: la *Strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026* (Agenzia per l'Italia Digitale e Dipartimento per la trasformazione digitale); gli orientamenti del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e del Garante europeo per la protezione dei dati (EDPS) in materia di IA e dati personali; il Vademecum del Garante per la protezione dei dati personali *La scuola a prova di privacy* (ed. 2023); il disegno di legge nazionale in materia di intelligenza artificiale, in corso di approvazione.

Parte II — Ruoli e titolarità

La chiarezza nella ripartizione dei ruoli è essa stessa una garanzia. Nell'ambito del progetto:

- ciascuna Istituzione scolastica aderente è titolare autonomo del trattamento (art. 4, n. 7, GDPR): determina finalità e mezzi dei trattamenti svolti nel proprio contesto ed è responsabile della propria conformità, ivi compresa la configurazione e la verifica del proprio ambiente tecnologico;
- gli enti promotori e di coordinamento (Ispettorica INE, CNOS-Scuola, CNOS-FAP) svolgono funzioni di indirizzo, coordinamento organizzativo, supporto e facilitazione nell'acquisizione delle licenze, senza determinare finalità e mezzi dei trattamenti dei singoli istituti;
- i partner tecnologici — il fornitore della piattaforma e il partner che fornisce le licenze e i servizi — operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, sulla base dei rispettivi atti di nomina;
- gli enti universitari di ricerca e supervisione operano nel quadro delle proprie finalità istituzionali, su dati raccolti in forma anonima e trattati in forma aggregata.

Ne consegue che la gestione e la configurazione delle piattaforme competono a ciascuna Istituzione scolastica, quale titolare. Il progetto fornisce raccomandazioni e supporto, non garanzie sullo stato tecnico dei singoli ambienti, che resta nella responsabilità e nella verifica del rispettivo titolare.

Organizzazione e coordinamento del progetto

Il coordinamento del progetto è affidato ad organi comuni che ne curano l'indirizzo e ne sostengono l'attuazione, senza sovrapporsi alla responsabilità dei singoli titolari. Un organo di indirizzo, composto dai rappresentanti degli enti promotori, definisce gli orientamenti strategici e pedagogici comuni e ne verifica la coerenza con la missione educativa e con i principi del Framework. Il suo compito riguarda l'andamento complessivo dell'iniziativa, non le scelte di trattamento, che restano di ciascuna Istituzione nell'esercizio della propria autonomia.

Al coordinamento scientifico e di ricerca competono l'impianto metodologico della sperimentazione ed il monitoraggio dei risultati, condotto — come già precisato — su dati raccolti in forma anonima e trattati in forma aggregata, nel quadro delle finalità istituzionali degli enti universitari coinvolti. Un coordinamento operativo cura il raccordo tra gli enti e le istituzioni aderenti, la circolazione delle informazioni ed il supporto organizzativo, senza esercitare direzione sui trattamenti dei singoli titolari.

Presso ciascuna Istituzione, ove la figura sia presente, l'animatore digitale costituisce il primo punto di riferimento per il personale adulto che partecipa alla sperimentazione: accompagna i colleghi nell'uso degli strumenti, favorisce la diffusione delle buone prassi e segnala al proprio ente le esigenze che emergono. Opera all'interno dell'istituzione di appartenenza e sotto la responsabilità del relativo titolare; la sua funzione è di sostegno tra pari nell'ambito del personale adulto e non comporta alcun trattamento di dati personali degli studenti.

Parte III — Raccomandazioni essenziali di configurazione

Ferma restando la titolarità autonoma di ciascuna Istituzione scolastica, che resta responsabile della configurazione e della relativa verifica, allo scopo di mantenere la sperimentazione circoscritta al personale adulto dipendente e di escludere il coinvolgimento degli studenti, si raccomanda — quale buona prassi e in coerenza con le indicazioni ministeriali — di:

- consentire l'accesso agli strumenti di IA generativa esclusivamente tramite account istituzionali (*Google Workspace for Education*), con autenticazione a due fattori;
- abilitare le funzionalità di IA generativa (*Gemini for Education*) su una o più unità organizzative dedicate al personale adulto dipendente (docenti e personale amministrativo), con esclusione degli account degli studenti e dei minori, verificando l'effettivo perimetro di attivazione tramite la console di amministrazione;
- definire le impostazioni di conservazione dei dati in coerenza con il principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e, GDPR) e riesaminarle periodicamente;
- valutare la disattivazione delle funzionalità non necessarie, come la cronologia delle conversazioni e i servizi accessori, secondo le indicazioni ministeriali;
- accertare la presenza dell'atto di nomina a responsabile del trattamento (art. 28 GDPR) con i fornitori e verificare le condizioni relative all'ubicazione e all'eventuale trasferimento dei dati (artt. 44 e seguenti GDPR);
- svolgere, ove ne ricorrano i presupposti, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 GDPR), integrandola con la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (art. 27 AI Act) per i sistemi ad alto rischio, con il supporto del Responsabile della protezione dei dati;
- assicurare che nei prompt non siano inseriti dati personali riferibili agli studenti, applicando minimizzazione e anonimizzazione;

- conservare la documentazione utile, quali il registro delle attività di trattamento e le evidenze di configurazione, ai fini di eventuali verifiche.

Le presenti raccomandazioni non sostituiscono le valutazioni del titolare e vanno adattate al contesto e alla configurazione effettiva di ciascun ente.

Parte IV — Regolamento per i docenti

Si riporta, nella sua versione integrale e invariata, il regolamento per i docenti partecipanti adottato nell'ambito del progetto.

Progetto «Go Beyond Traditional Education» — Integrazione dell'Intelligenza Artificiale nella didattica. Linee guida per i docenti partecipanti

Premessa e finalità

Il progetto «Go Beyond Traditional Education» accompagna i docenti delle scuole salesiane nell'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) a supporto della didattica. Nel corso dell'anno il progetto si è sviluppato soprattutto attraverso il percorso di formazione dei docenti, dal quale sono maturati i principi e le attenzioni d'uso che queste linee guida raccolgono ora in forma unitaria. Il documento viene adottato in un'ottica di sviluppo del progetto e vale come riferimento comune per i docenti partecipanti.

Le indicazioni qui riunite si rivolgono ai docenti, che trattano dati personali nell'esercizio della funzione educativa e sono perciò soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Esse mirano a un uso corretto degli strumenti, in continuità con quanto affrontato nel percorso di formazione.

Il testo è coerente con le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito.

1. Il modello d'uso dell'IA nel progetto

Nel progetto l'Intelligenza Artificiale generativa è uno strumento di lavoro del docente. L'ambiente è Google Workspace for Education con Gemini for Education, messo a disposizione dei docenti all'interno di un'unità organizzativa dedicata e configurata dal gestore. Gli studenti beneficiano del progetto in via indiretta, attraverso materiali, percorsi e attività che il docente prepara con il supporto dello strumento.

L'uso dell'IA avviene preferibilmente in ambienti controllati, in cui il trattamento dei dati resti circoscritto all'ambito scolastico e sotto il controllo del titolare.

2. Principi di riferimento

Ogni uso dell'IA nel progetto rispetta i principi seguenti.

- Centralità della persona e supervisione umana. La decisione educativa, la valutazione e la relazione con gli studenti restano sempre del docente. L'IA non si sostituisce al giudizio professionale.
- Trasparenza. Il docente conosce i limiti dello strumento e è in grado di spiegare come lo ha impiegato.
- Equità, inclusione e non discriminazione. I materiali prodotti con l'IA sono verificati per evitare contenuti distorti, stereotipati o penalizzanti per singoli o gruppi.

- Tutela dei dati personali. Si applicano la minimizzazione e la protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (art. 5 e 25 GDPR).
- Sicurezza. Si usano strumenti, account e impostazioni previsti dal progetto, evitando piattaforme non autorizzate.
- Responsabilità del docente. Il contenuto finale di ogni materiale o documento prodotto con il supporto dell'IA resta sotto la responsabilità del docente che lo utilizza o lo firma.

3. Ambiti di utilizzo consentito

3.1 Progettazione didattica

Il docente può usare l'IA per generare spunti, schemi di lezione, sintesi preliminari, esempi, attività di laboratorio, mappe concettuali, domande guida, tracce di esercitazione e strumenti simili. L'output è una bozza di lavoro: va riletto e rivisto criticamente prima dell'uso in classe.

3.2 Supporto all'attività di insegnamento

L'IA può servire a differenziare i materiali, proporre esercizi graduati, riformulare spiegazioni su più livelli, predisporre attività di recupero e potenziamento. Il docente verifica sempre l'adeguatezza di quanto prodotto dall'IA rispetto all'età, agli obiettivi formativi e alle esigenze educative specifiche.

3.3 Supporto organizzativo

L'IA può aiutare nella stesura di bozze di comunicazioni, avvisi, relazioni, verbali e griglie di osservazione. Il contenuto finale va controllato, corretto e validato dal docente; la responsabilità del documento resta umana.

3.4 Educazione all'uso consapevole

L'IA può essere anche oggetto di insegnamento, per far maturare negli studenti competenze critiche su fonti, errori, bias, plagio, attendibilità e uso etico delle tecnologie, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale.

4. Limiti e divieti

Sono vietati gli usi seguenti.

- **Sostituzione del giudizio del docente.** Non è ammessa la correzione automatizzata delle verifiche né la formulazione automatica del giudizio sugli apprendimenti.
- **Decisioni automatizzate sugli studenti.** Tramite l'IA il docente non può determinare voti, segnalazioni disciplinari, profilazioni o classificazioni che incidano sul percorso scolastico.
- **Sorveglianza e analisi delle emozioni.** Non sono consentiti sistemi che rilevino le emozioni degli studenti nel contesto scolastico (vietati dall'art. 5, lett. f, dell'AI Act), né forme di sorveglianza o di trattamento di dati biometrici, sanitari o di categorie particolari senza idonea base giuridica e autorizzazione.
- **Uso passivo e acritico.** Non si copiano integralmente testi, verifiche, commenti o relazioni prodotti dall'IA senza revisione, adattamento e controllo delle fonti.

5. Protezione dei dati personali

5.1 Divieto di inserire dati personali nei prompt

Negli strumenti di IA non si inseriscono dati personali di studenti, famiglie o personale. In particolare non vanno mai immessi: nomi e cognomi, immagini, dati di contatto, dati sanitari o relativi a disabilità, PEI e PDP, informazioni disciplinari, relazioni riservate, dati economici, e qualunque altro elemento che permetta di identificare, anche indirettamente, una persona.

5.2 Minimizzazione e anonimizzazione

Quando l'uso dell'IA è utile a partire da una situazione reale, il docente lavora su casi resi anonimi: si descrive la situazione didattica senza dati identificativi, sostituendo i riferimenti alle persone con elementi generici. Si inserisce solo ciò che è indispensabile alla finalità.

5.3 Strumenti e impostazioni

Si usano soltanto gli strumenti previsti dal progetto, con gli account istituzionali dell'ente e le configurazioni messi a disposizione. Il docente non attiva di propria iniziativa piattaforme esterne per attività che coinvolgono dati, documenti o contenuti riservati, e verifica le impostazioni che limitano la conservazione dei dati.

5.4 Dati dei minori e informazione alle famiglie

L'uso degli strumenti nel progetto "Go Beyond" non comporta l'inserimento di dati personali dei minori. Qualora, in via eccezionale, un'attività dovesse comportare un trattamento di dati riferiti a minori, anche solo indiretto, l'Istituzione scolastica è tenuta a verificarne preventivamente la base giuridica con il supporto del Responsabile della protezione dei dati, a fornire un'informazione chiara e anticipata a chi esercita la responsabilità genitoriale e, ove ne ricorrano i presupposti, a valutare con il Responsabile della protezione dei dati le ulteriori garanzie necessarie prima di procedere.

6. Qualità e attendibilità dei contenuti

- **Controllo dell'output.** I contenuti generati possono contenere errori, riferimenti inventati, semplificazioni eccessive o formulazioni inadeguate. Ogni output va controllato prima di portarlo in classe o di usarlo in attività ufficiali.
- **Adeguatezza didattica.** Si verifica che linguaggio, livello di difficoltà, esempi e impostazione siano coerenti con l'età, con il contesto della classe e con gli obiettivi di apprendimento. Un testo formalmente corretto può essere comunque inadeguato sul piano pedagogico.
- **Bias e stereotipi.** Si correggono formulazioni distorte o stereotipate; l'errore eventualmente emerso può diventare occasione educativa.

7. Valutazione degli studenti

La valutazione resta un atto professionale del docente: l'IA può al più supportare la stesura di rubriche, indicatori o bozze di feedback, ma non determina l'esito valutativo.

8. Responsabilità e tracciabilità

Anche quando un materiale è stato predisposto con l'ausilio dell'IA, la responsabilità del contenuto finale resta del docente che lo utilizza o lo firma, sul piano didattico, organizzativo e professionale.

9. Formazione e alfabetizzazione sull'IA

La partecipazione al progetto comporta un percorso di alfabetizzazione sull'IA, in linea con l'obbligo di garantire un livello adeguato di competenza del personale (art. 4 dell'AI Act). I contenuti minimi sono:

- principi di funzionamento dei sistemi generativi e loro limiti;
- tutela dei dati personali e sicurezza informatica;
- uso didattico corretto e personalizzazione dell'apprendimento;
- prevenzione di plagio, abuso e dipendenza dallo strumento;
- valutazione critica dell'output e riconoscimento dei bias;

- responsabilità professionale del docente.

10. Governance e segnalazioni

Il docente che incontri una criticità sugli strumenti o sui dati la segnala al referente di progetto dell'istituto, al Preside e, per i profili di protezione dei dati, al Responsabile della protezione dei dati. Le decisioni strategiche sull'uso dell'IA passano dagli organi collegiali competenti, nel rispetto della libertà di insegnamento. Resta ferma la titolarità autonoma di ciascuna Istituzione scolastica.

11. Regole operative essenziali

Sintesi pratica per il lavoro quotidiano del docente.

- ☐ Uso l'IA come supporto, non come sostituto del mio giudizio.
- ☐ Non inserisco dati personali o documenti riservati negli strumenti di IA.
- ☐ Uso solo gli strumenti e gli account previsti dal progetto.
- ☐ Verifico sempre correttezza, fonti, tono e adeguatezza dei contenuti generati.
- ☐ Non correggo né valuto tramite l'uso di IA.
- ☐ Segnalo al referente o al DPO ogni criticità sugli strumenti.
- ☐ Resto responsabile del contenuto finale di ciò che produco con l'IA.

Riferimenti

- Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, Ministero dell'istruzione e del merito.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. n. 101 del 2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in particolare art. 4 e art. 5.

Parte V — Regolamento per il personale amministrativo

Progetto «Go Beyond Traditional Education» — Integrazione dell'Intelligenza Artificiale a supporto di alcuni processi amministrativi. Linee guida per i dipendenti partecipanti

Premessa e finalità

Nell'estensione del progetto al personale adulto dipendente, il personale amministrativo e di segreteria che riceve un account istituzionale analogo a quello dei docenti utilizza gli strumenti di intelligenza artificiale generativa quale supporto alle attività gestionali e organizzative. Le presenti indicazioni ne regolano l'uso, in coerenza con il regolamento per i docenti (Parte IV) e con il quadro normativo richiamato nelle Parti precedenti.

Il personale amministrativo tratta dati personali nell'esercizio delle proprie funzioni ed è perciò soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Resta fermo il perimetro del progetto: gli studenti non utilizzano gli strumenti e il progetto non comporta il trattamento di dati personali degli studenti mediante l'intelligenza artificiale.

1. Il modello d'uso dell'IA per il personale amministrativo

L'ambiente è Google Workspace for Education con Gemini for Education, su un'unità organizzativa dedicata e configurata dal gestore. Per il personale amministrativo l'intelligenza artificiale è uno strumento di lavoro a supporto delle attività gestionali, organizzative e di comunicazione: redazione di testi, modelli e comunicazioni, organizzazione dei flussi interni.

Lo strumento ha funzione di supporto e non di decisione. L'atto amministrativo, la relativa istruttoria e la responsabilità restano in capo all'ufficio e alla persona competente.

2. Principi di riferimento

- **Supervisione umana e responsabilità.** Ogni atto e ogni decisione restano umani; l'IA non sostituisce l'istruttoria né il giudizio dell'ufficio. Il contenuto finale di ogni documento prodotto con il supporto dell'IA resta sotto la responsabilità di chi lo redige o lo firma.
- **Tutela dei dati personali.** Si applicano la minimizzazione e la protezione fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (artt. 5 e 25 GDPR). In particolare, non vanno inseriti nei prompt dati personali identificabili di studenti, famiglie, personale e fornitori, né dati appartenenti a categorie particolari (in specie dati relativi alla salute) o dati di natura finanziaria. I testi vanno resi generici, impersonali o anonimizzati prima di essere sottoposti allo strumento.
- **Divieto di uso decisionale e di profilazione.** L'IA non è impiegata per assumere o orientare decisioni relative alle persone, in particolare per l'accesso e l'ammissione degli studenti, per selezioni, valutazioni, formazione di graduatorie o profilazioni. Tali impieghi, ove riferiti agli studenti, rientrerebbero tra i sistemi ad alto rischio individuati dall'Allegato III, punto 3, del Regolamento (UE) 2024/1689, che il progetto tiene fuori dal proprio perimetro.
- **Sicurezza.** Si usano gli strumenti, gli account e le impostazioni previsti dal progetto, evitando piattaforme non autorizzate e il trasferimento di dati istituzionali in ambienti esterni non controllati.
- **Trasparenza e tracciabilità.** L'operatore conosce i limiti dello strumento ed è in grado di spiegare come lo ha impiegato; si conserva la documentazione utile a eventuali verifiche.

3. Ambiti di utilizzo consentito

A titolo esemplificativo, l'uso dell'IA da parte del personale amministrativo è consentito per:

- la redazione e la revisione di testi amministrativi generici e impersonali: circolari, avvisi, comunicazioni-tipo, modulistica priva di dati personali, verbali e documenti interni;
- l'organizzazione e la produttività: sintesi di documenti non contenenti dati personali, organizzazione di flussi e scadenze, supporto alla pianificazione interna;
- il supporto alla comunicazione istituzionale: bozze di comunicazioni e materiali informativi di carattere impersonale;
- la traduzione e la riformulazione di testi privi di dati personali.

4. Ambiti esclusi

È in ogni caso escluso l'uso dell'IA per:

- l'inserimento nei prompt di dati personali di studenti, famiglie, personale o fornitori, e di dati sanitari o finanziari;

- il trattamento, anche automatizzato, di registri e anagrafiche contenenti dati personali mediante lo strumento;
 - qualsiasi attività di ammissione, iscrizione, selezione, valutazione, formazione di graduatorie o profilazione riferita agli studenti o ad altre persone;
 - il riconoscimento delle emozioni (art. 5, par. 1, lett. f, del Regolamento UE 2024/1689) e ogni altra pratica vietata dal medesimo articolo.
-

Riferimenti normativi citati nell'Allegato

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR).
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in particolare artt. 3, 4, 5, 6, 26, 27, 50 e Allegato III.
- Ministero dell'istruzione e del merito, Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, versione 1.0, 2025 allegate al DM n. 166 del 9 agosto 2025.
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche).
- Garante per la protezione dei dati personali, Vademecum «La scuola a prova di privacy», ed. 2023.
- AgID e Dipartimento per la trasformazione digitale, Strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026.